

# GARANZIA ITALIA

**Garanzia dello Stato  
su finanziamenti  
concessi dalle Banche**

*Come ottenere la garanzia?*

**Emergenza Covid-19**



## **Una misura straordinaria a supporto delle imprese**

Come definito dal decreto legge datato 8 aprile 2020 (e dalle modificazioni apportate in sede di conversione) è stata approvata una misura straordinaria per rilasciare un plafond di garanzie dello Stato da 200 miliardi di euro, che consentirà di far fronte all'emergenza legata alla diffusione del Covid-19 e dei suoi impatti sull'operatività delle imprese.

Un'azione concreta e attivata in tempi brevissimi grazie al coordinamento di tutte le istituzioni interessate e di SACE, che fornirà il supporto operativo per il rilascio della garanzia dello Stato.

## **Uno strumento semplice e veloce**

Le garanzie dello Stato sui finanziamenti emessi dalle banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia (soggetti finanziatori) potranno essere richieste fino al 31 dicembre 2020 e saranno disponibili per le imprese (soggetto beneficiario)

indipendentemente dalla dimensione, dal settore di attività<sup>1</sup> e dalla forma giuridica<sup>2</sup> con i seguenti requisiti:

- sede in Italia
- imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019<sup>3</sup> ma che hanno affrontato o che si sono trovate in una situazione di difficoltà

---

<sup>1</sup> Sono incluse anche le imprese appartenenti ai settori agricoli e ittici di cui al REGOLAMENTO (UE) N. 702/2014, sugli aiuti a favore di alcune microimprese e piccole e medie imprese attive nel settore agricolo e forestale, e al REGOLAMENTO (UE) N. 1388/2014, sugli aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. I regolamenti di cui sopra prevedono quanto segue:

Microimprese e piccole e medie imprese attive nel settore agricolo (la categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR (all'interno della categoria delle PMI, si definisce (i) piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR (ii) microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EUR.

- un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: a) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione;
- nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0

Imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

- nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione

<sup>2</sup> Inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA nonché le associazioni professionali e le società tra professionisti.

<sup>3</sup> Non identificate come aziende in difficoltà al 31 dicembre 2019 ai sensi dei regolamenti Europei, e che, alla data del 29 febbraio 2020, non risultavano segnalate tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea, ma che hanno affrontato o che si sono trovate in una situazione di difficoltà a seguito dell'epidemia di Covid-19

successivamente all'epidemia di Covid-19 (elenco requisiti che identificano l'assenza di condizioni di difficoltà finanziaria dettagliati in Annex 1)

- imprese che hanno già utilizzato le garanzie del Fondo Centrale di Garanzia fino a completa capienza<sup>4</sup> e, in favore delle imprese agricole, forestali, della pesca e dell'acquacoltura e dell'ippicoltura, nonché dei consorzi di bonifica e dei birrifici artigianali, che abbiano già utilizzato le garanzie ISMEA fino a completa capienza<sup>5</sup>

Sono escluse le imprese che controllano o sono controllate, direttamente o indirettamente, da imprese residenti in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, salva la possibilità dell'Impresa Beneficiaria di dimostrare che il soggetto non residente svolge un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali.

Le imprese potranno così ottenere liquidità in tempi brevi garantendo continuità alla loro operatività.

Sono ammessi a garanzia nuovi finanziamenti che siano:

- concessi nel rispetto di quanto previsto dal Decreto stesso, e come riportato nelle Condizioni e Termini Generali (e relativi allegati) stabiliti da SACE
- erogati dal 9 aprile 2020<sup>6</sup>
- destinati a sostenere costi del personale, investimenti (escluse le acquisizioni di partecipazioni societarie) o capitale circolante per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia nonché canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda.

Il finanziamento verrà erogato dalle banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e dagli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, garantito da SACE e controgarantito dallo Stato, e avrà come limite di importo il valore più alto tra:

---

<sup>4</sup> Con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, che abbiano, per quelle ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, conferma di aver pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo stesso ai sensi del Decreto Legge n. 23 dell'8 aprile 2020 e del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18.

<sup>5</sup> sono assegnati all'ISMEA 100 milioni di euro per l'anno 2020 per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie

<sup>6</sup> Ai sensi del Decreto, art. 1, comma 1, SACE potrà concedere garanzie fino al 31 dicembre 2020.

- il 25% del fatturato di Gruppo in Italia del 2019 come risultante dal Bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale<sup>7</sup>,
- oppure il doppio del costo annuale del personale di Gruppo in Italia per il 2019<sup>8</sup> ovvero da dati certificati se l'impresa non ha approvato il Bilancio.

Il finanziamento potrà essere altresì destinato, in misura non superiore al 20 per cento dell'importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo emergenziale ovvero dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020, per le quali il rimborso sia reso oggettivamente impossibile in conseguenza della diffusione dell'epidemia di COVID-19 o delle misure dirette alla prevenzione e al contenimento della stessa, a condizione che l'impossibilità oggettiva del rimborso sia attestata dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria.

La durata totale dei finanziamenti non potrà essere superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 36 mesi (comprensivo del preammortamento tecnico necessario per allineare la scadenza delle rate al primo trimestre solare successivo alla data di erogazione). Non saranno ammessi preammortamenti di durata rappresentata da frazione di anno ma solo per multipli di 3 mesi.

Il costo complessivo per il richiedente sarà costituito dal costo di finanziamento specifico - tasso di interesse incluso margine - definito da ciascun soggetto finanziatore, e dal costo della garanzia.

Il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia.

---


<sup>7</sup> Ai fini della verifica del suddetto limite, qualora la medesima impresa sia beneficiaria di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al presente articolo ovvero di altra garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti si cumulano. Qualora la medesima impresa, ovvero il medesimo gruppo quando la prima è parte di un gruppo, siano beneficiari di più finanziamenti assistiti dalla garanzia, gli importi di detti finanziamenti si cumulano.

<sup>8</sup> Qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa.

Le aziende beneficiarie del finanziamento si impegneranno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali e a mantenere in Italia la parte sostanziale della produzione.

SACE si impegnerà a gestire *online* le domande accolte dai soggetti finanziatori e ad emettere la garanzia controgarantita dallo Stato.

## I 4 step per ricevere la garanzia dello Stato



### *Dettaglio del processo in Annex 2*

Il processo per l'ottenimento della garanzia SACE prevede fasi dettagliate nei successivi paragrafi, al termine delle quali l'impresa riceve la liquidità richiesta e prevede 2 modalità distinte in funzione del fatturato dell'impresa in Italia (consolidato se appartenente ad un gruppo) e del numero dei dipendenti in Italia, come di seguito:

- **“procedura semplificata”**: per le imprese con fatturato globale inferiore o uguale ad euro 1,5 mld e con numero di dipendenti in Italia inferiore o uguale a 5.000, per finanziamenti di importo inferiore a 375 milioni di euro;
- **“procedura ordinaria”**: riservata ad imprese con fatturato globale superiore ad euro 1,5 mld o con numero di dipendenti in Italia

superiore a 5.000 e per finanziamenti di importo superiore o uguale a 375 milioni di euro.

Lo stesso Decreto prevede l'intervento diretto del Fondo Centrale di Garanzia con garanzia pubblica del 100% per i finanziamenti fino a 30mila euro. Tra i 30mila euro e i 5,5 milioni di euro la garanzia scende al 90% (le imprese che richiedono un finanziamento compreso tra 30mila e 800mila euro ed hanno un fatturato fino a 3,2 milioni di euro, possono richiedere l'estensione della garanzia al 100% con l'intervento di Confidi). In favore delle imprese agricole, forestali, della pesca e dell'acquacoltura e dell'ippicoltura, nonché dei consorzi di bonifica e dei birrifici artigianali sono assegnati all'ISMEA 100 milioni di euro per l'anno 2020 per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.



## Le principali caratteristiche dello strumento

<b>Oggetto</b>	Sostenere la liquidità delle imprese con sede in Italia concedendo alle banche una garanzia dello Stato.
<b>Riferimento giuridico</b>	Decreto Legge n. 23 del 8 aprile 2020 (e modificazioni apportate in sede di conversione).
<b>Beneficiari</b>	<p>Imprese di qualsiasi dimensione e settore di attività (inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA nonché le associazioni professionali e le società tra professionisti), con i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• imprese aventi sede in Italia con destinazione dei finanziamenti richiesti verso stabilimenti italiani</li> <li>• imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019 ai sensi del all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ma che hanno affrontato o che si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente a seguito dell'epidemia di Covid-19. Per quanto concerne i settori agricoli e ittici di cui al regolamento (UE) N. 702/2014, sugli aiuti a favore di alcune microimprese e piccole e medie imprese attive nel settore agricolo e forestale, e al regolamento (UE) N. 1388/2014, sugli aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura i regolamenti di cui sopra prevedono quanto segue: <ul style="list-style-type: none"> <li>Microimprese e piccole e medie imprese attive nel settore agricolo (la categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR (all'interno della categoria delle PMI, si definisce (i) piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR (ii) microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EUR.</li> <li>▪ un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: a) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione;</li> </ul> </li> </ul>

- nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0

Imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura:

- nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione (dettagli in Annex 1).

- imprese che hanno già utilizzato il Fondo di Garanzia fino a completa capienza limitatamente alle PMI

<p><b>Tipologia dei finanziamenti ammessi a garanzia</b></p>	<p>Il rilascio della garanzia può essere effettuata per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• prestiti per il costo del personale</li> <li>• prestiti per gli investimenti</li> <li>• prestiti per il capitale circolante</li> <li>• prestiti per i costi dei canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda</li> </ul> <p>I finanziamenti avranno un costo applicato all'impresa in linea con le condizioni di finanziamento ante emergenza Covid-19</p>		
<p><b>Esclusioni</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La garanzia non può essere rilasciata per prestiti con finalità di rifinanziamento di finanziamenti già ottenuti.</li> <li>• Le imprese che beneficiano della garanzia (e i loro gruppi di appartenenza) non possono distribuire dividendi né riacquistare azioni proprie nel corso del 2020 a partire dalla data di emanazione del decreto</li> <li>• Le imprese che controllano o sono controllate da imprese residenti in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, salva la possibilità dell'Impresa Beneficiaria di dimostrare che il soggetto non residente svolge un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali</li> </ul>		
<p><b>Plafond per le imprese</b></p>	<p>Il finanziamento garantito dallo Stato non potrà essere superiore al valore più alto tra il 25% del fatturato di Gruppo in Italia del 2019 come risultante dal Bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale, oppure al doppio del costo annuale del personale di Gruppo in Italia per il 2019 ovvero da dati certificati se l'impresa non ha approvato il Bilancio<sup>9</sup>.</p> <p>Le imprese potranno richiedere anche più finanziamenti, ma il cumulo deve rispettare i suddetti limiti.</p>		
<p><b>Caratteristiche della garanzia</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La garanzia sarà a prima richiesta, esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale.</li> <li>• La garanzia potrà essere richiesta entro il 31 dicembre 2020.</li> <li>• La durata non potrà essere superiore a 6 anni (con pre-ammortamento massimo di 36 mesi).</li> <li>• Il plafond totale della garanzia sarà di 200 mld €, di cui almeno 30 mld € saranno destinati a supporto di piccole e medie imprese.</li> <li>• Il gestore della garanzia dello Stato opera con garanzia dello Stato al 100%.</li> </ul>		
	<p>Imprese con fatturato di Gruppo Globale ≤ 1,5 mld € e numero dipendenti Italia di Gruppo &lt; 5.000</p>	<p>Imprese con fatturato di Gruppo Globale &gt; 1,5 mld € e ≤ 5 mld € o con numero di dipendenti Italia di Gruppo ≥ 5.000</p>	<p>Imprese con fatturato di Gruppo Globale &gt; 5 mld €</p>

<sup>9</sup> Nel caso di imprese create dopo il 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare la spesa salariale annua prevista per i primi due anni di attività.

	Quota garantita: 90%	Quota garantita: 80%	Quota garantita: 70%
<b>Costo della garanzia</b>	Finanziamenti a PMI <sup>10</sup>		Finanziamenti a imprese di dimensione diversa dalle PMI
	Costo della garanzia: 25 bps (per il 1° anno) 50 bps (dal 2° al 3° anno) 100 bps (dal 4° al 6° anno)		Costo della garanzia: 50 bps (per il 1° anno) 100 bps (dal 2° al 3° anno) 200 bps (dal 4° al 6° anno)

<sup>10</sup> Come dai criteri definiti dalla Raccomandazione della Commissione Europea n.2003/361/CE.

## Annex 1


### Requisiti che identificano l'assenza di condizioni di difficoltà finanziaria prima degli eventi COVID-19

1	Incidenza delle Perdite d'Esercizio sul Patrimonio Netto	Il rapporto deve essere inferiore al 50%
2	Rapporto tra l'ammontare dei Debiti rispetto al Patrimonio Netto Contabile <sup>11</sup> degli ultimi due anni e Rapporto tra EBITDA (o Margine Operativo Lordo) e Oneri Finanziari degli ultimi due anni	I Negli ultimi due anni: Il rapporto tra l'ammontare dei Debiti rispetto al Patrimonio Netto Contabile è stato inferiore a 7,5; o il rapporto tra EBITDA (o Margine Operativo Lordo) e Oneri Finanziati è stato superiore a 1 <i>(escluso per le PMI)</i>
3	Controparte segnalata tra le "Esposizioni Non Deteriorate"	La Banca classificava la controparte in bonis al 29/02/2020 (il Cliente alla data del 29/02/2020 non risultava classificato tra le: Esposizioni Scadute e Deteriorate; Inadempienze Probabili; Sofferenze)
4	Assenza in Centrale Rischi (flusso di ritorno Dic.19) di segnalazioni di Sofferenze a Sistema	In Centrale Rischi il Cliente non presentava al 31 Dicembre 2019 segnalazioni di Sofferenze a Sistema
5	Assenza in Centrale Rischi (flusso di ritorno Dic.19) rapporto tra Sconfinamenti Totali per Cassa e Accordato Totale Cassa	In Centrale Rischi al 31 Dicembre 2019 il rapporto tra Sconfinamenti Cassa e Accordato Cassa Totale era Inferiore al 20%

<sup>11</sup> devono essere inclusi, nel calcolo del patrimonio, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture e appalti certificati nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

## Annex 2

### Processo di dettaglio: step, attori e touchpoint



## EROGAZIONE FINANZIAMENTO

## EMISSIONE GARANZIA

\*Per le banche o o i soggetti abilitati all'esercizio del credito che non hanno accesso al portale sarà necessario eseguire processo di accreditamento

sace simest   
gruppo cdp



Per maggiori informazioni  
contattaci o inquadra in QR code

[www.sacesimest.it/garanziaitalia](http://www.sacesimest.it/garanziaitalia)

✉ [info@sacesimest.it](mailto:info@sacesimest.it)

